

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652
FAX: 0812782652
WEBSITE: www.studioragosta.com
E-MAIL:consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 19/01/2026

CIRCOLARE N.1/2026

Novità Riforma Fiscale e Legge di Bilancio 2026

La presente Circolare e le prossime saranno incentrate sulle principali novità fiscali e del lavoro introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno **2026** (LEGGE n. 199/2025 pubblicata in G.U. 30/12/2025, n. 301) e con altre Leggi collegate alla Riforma Fiscale.

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (c.3 e 4)

La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell'Irpef dal 35 al 33 per cento. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Di seguito si riportano gli scaglioni IRPEF in vigore a partire dall'anno d'imposta 2026:

Reddito imponibile	Aliquota
fino a 28.000 €	23%
da 28.001 a 50.000 €	33%
oltre 50.000 €	43%

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (c.22)

Viene prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto già per l'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici. In particolare l'intervento conferma per l'anno 2026 che le detrazioni spettino con aliquota del 50% per le abitazioni principali e del 36% per le altre abitazioni. Resta fermo che la detrazione verrà operata in n.10 anni. Viene prorogato anche per l'anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

Stop al Superbonus: il 110% resta solo nelle zone terremotate (DL 95/2025 art.4 c.2)

Il Superbonus (che dopo il picco del 110% era stato via via ridotto al 90, 70 e 65%) non viene rinnovato e finisce il suo corso. Per il 2026 rimane solo nelle zone terremotate: la detrazione del 110% vale ancora per gli interventi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Questo Superbonus 110%, legato a sconto in fattura o cessione del credito (ancora possibili in questi casi), è concesso anche per i progetti la cui richiesta è stata presentata prima del 30 marzo 2024.

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (c.17)

Per chi affitta abitazioni con contratti inferiori ai 30 giorni (locazioni brevi) la presunzione dell'attività in forma imprenditoriale scatta per chi nell'anno destina almeno tre abitazioni alle locazioni brevi. Resta confermata, per le locazioni brevi, l'applicazione dell'aliquota ridotta della cedolare secca al 21% al primo immobile posseduto e quella del 26% al secondo immobile.

Condizioni di accesso al regime forfetario (c.27)

È esteso anche al 2026 l'aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Previdenza complementare, più contributi deducibili (c.201-202)

Passa da 5.164,57 a 5.300 euro all'anno l'importo massimo di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla previdenza complementare

Acquisti online, tassa di 2 euro sui pacchi extra-Ue fino a 150 euro (c.126-128)

Istituito un contributo sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Vi ricadono anche gli acquisti online dalla Cina, tra gli altri. Il contributo è pari a 2 euro per spedizione ed è riscosso dagli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

E-commerce: dazio fisso di 3 euro sui pacchi extra-Ue (Req.Rif.Doganale UE)

Ogni pacco acquistato su piattaforme di e-commerce extra-UE con un valore inferiore a 150 euro sarà soggetto a un dazio doganale fisso di 3 euro. La misura, approvata dal Consiglio Ue su proposta della Commissione, elimina l'attuale esenzione dai dazi per le merci di basso valore. L'obiettivo per la Commissione è duplice: contrastare la concorrenza sleale dei grandi portali asiatici e ridurre il numero di spedizioni frammentate, che hanno un forte impatto ambientale e saturano i controlli doganali.

Modifiche in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (c. 42 e 43)

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell'articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;

- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Investimenti con la spinta della deduzione maggiorata fino al 180%, ritorna l'Iperammortamento (c.427-437)

Per gli investimenti effettuati dalle imprese nell'anno 2026, il legislatore abbandona i crediti di imposta e ritorna agli incentivi per gli investimenti basati sulle super deduzioni dal reddito di impresa. A partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, che ora sono elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016), usufruiscono di una maggiorazione del costo pari al 180% (fino a 2,5 milioni), al 100% (scaglione tra 2,5 e 10 milioni) e al 50% (scaglione tra 10 e 20 milioni). Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nella Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo.

La maggiorazione del costo si deduce nelle dichiarazioni dei redditi. L'importo annuale sarà pari al coefficiente di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nell'esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per la maggiorazione. Anche per l'iperammortamento si dovranno presentare comunicazioni al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) analoghe a quelle già sperimentate con i crediti 4.0. Appositi provvedimenti ne definiranno contenuto e termini.

Qualora nel periodo di deduzione delle quote di iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti oppure delocalizzati all'estero, non si decade dall'agevolazione e si prosegue nella deduzione a condizione che, nello stesso esercizio di cessione/delocalizzazione, si effettui un investimento sostitutivo in un bene strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del cespite dismesso, la fruizione dell'iperammortamento prosegue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

L'acconto previsionale dell'esercizio 2026 non potrà tener conto dell'iperammortamento di cui si dovesse eventualmente usufruire a consuntivo.

Credito imposta ZES unica (c. 438-452)

Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA